Regione Basilicata APT Basilicata

Deliberazione del Direttore Generale

Data 22/12/2022

Atto N. 295

OGGETTO

Art. 67 del C.C.N.L. del comparto "Funzioni Locali" del 28/05/2018. Costituzione fondo risorse decentrate 2022.

Ton
Cap
Creditore
Tap Imp n°
E-particular and an arrangement of the contract of the contrac
Creditore
Cap lmp.nº
Creditore
Cap Imp. n°
E
Orednore





REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventidue addi 22 del mese di dicembre, nella sede dell'A.P.T. Basilicata, Matera, Via de Viti de Marco 9, l'Ing. Antonio Nicoletti – Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO il comma 2 dell'art.10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

VISTO il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

VISTO lo Statuto dell'A.P.T., adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 22/09/2008 ed approvato dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n. 1626 del 22/10/2008;

VISTA la propria deliberazione n. 50 del 09/03/2022 con la quale è stato adottato il "Regolamento della Dotazione Organica e dell'Organizzazione degli Uffici dell'A.P.T.";

VISTA la propria deliberazione n. 96 del 26/05/2022, approvata dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n. 295 del 26/05/2022, con la quale è stata ridefinita la dotazione organica dell'Agenzia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la propria deliberazione n. 72 del 31/03/2022 avente ad oggetto l'adozione del Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 188 dell'8/4/2022 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 20 del 29/07/2022, pubblicata sul BUR n. 41 del 02/08/2022 (supplemento ordinario),

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm ii- recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 e ss.mm.ii. recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che per espressa previsione del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni soggette alla sua disciplina è definito dalla contrattazione nazionale e decentrata;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 16/11/2022 e, in particolare, gli artt. 79 e 80 che disciplinano, rispettivamente, la costituzione e l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate;

PRESO ATTO che, in base al citato art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022, la nuova disciplina ivi dettata per la costituzione del Fondo risorse decentrate si applica a decorrere dall'anno 2023, mentre per la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 continuano a trovare applicazione le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018;

ESAMINATI l'art. 67 ("Fondo risorse decentrate: costituzione") e l'art. 68 ("Fondo risorse decentrate: utilizzo") del C.C.N.L. del 21/05/2018;

RILEVATO che l'art. 67 del C.C.N.L. di cui sopra, nel disciplinare le diverse voci che alimentano il predetto Fondo, distingue tra risorse stabili, così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, e risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale in quanto sono finanziate di anno in anno sulla base della valutazione delle capacità di bilancio degli enti;

PRESO ATTO che il suddetto art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018

- prevede, al comma 1, che "A decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori (...) Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (...) L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse finalità anche per gli anni successivi";
- individua, ai commi 2 e 5 lettera a), le ulteriori risorse che possono incrementare stabilmente l'importo consolidato di cui al comma 1 e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- definisce, ai commi 3, 4 e 5 lettera b), le risorse che possono continuare ad alimentare il Fondo con importi variabili di anno in anno e che, quindi, hanno valenza esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo,
- ✓ precisa, al comma 7, che, in ogni caso "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art, 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017";

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75, il quale stabilisce che "a decorrere dal 1º gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. 30/03/2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208 è abrogato";

VISTA la dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 21/05/2018 dalla quale risulta che "in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b), le parti rilengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste

nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle leggi vigenti";

PRESO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 23/10/2018, ha stabilito che "gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2. lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare al limite stabilito dall'art 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017",

CONSIDERATO che l'art. 11 del Decreto-Legge 14/12/2018, n 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/02/2019, n 12, ha definitivamente chiarito che "il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 non opera con riferimento a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (...)",

PRESO ATTO

- ✓ che con la deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 23/11/2018 è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate dell'A.P.T. per l'anno 2018,
- de il suddetto Fondo è stato quantificato in complessivi € 205.237,00, di cui €127.378,00 corrispondenti all'unico importo consolidato di cui all'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21/05/2018 ed € 77.859,00 corrispondenti alle risorse variabili messe a disposizione del Fondo a norma dell'art. 67, comma 3, dello stesso C.C.N.L. 21/05/2018;
- che, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla base della prescritta relazione illustrativa e tecnico-finanziaria giusta il verbale n 45 del 22/11/2018 prot A.P.T. n. 8220/1.1.1 del 23/11/2018, il suddetto Fondo è stato costituto nel rispetto del limite di cui all'art 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, dal momento che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, ivi compreso quello delle posizioni organizzative, non supera il corrispondente importo dell'anno 2016,
- che, quindi, l'importo di riferimento per la costituzione del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CC.N.L. 21/05/2018 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 57/2017, al netto delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative (€ 113.687), è pari ad € 205.237, giusta la deliberazione del Direttore Generale n. 167/2017;
- DATO ATTO che con le deliberazioni di costituzione del Fondo risorse decentrate per gli anni successivi al 2018, l'unico importo consolidato di cui all'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. del 2018 è stato stabilmente incrementato delle risorse di cui alle lettere a) e b) del successivo comma 2, portando ad €130.312 l'importo delle risorse stabili che restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

RICHIAMATA in particolare la propria deliberazione n. 221 del 14/12/2021 con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo risorse decentrate 2021, quantificandolo in complessivi € 208.171 di cui € 130.312 corrispondenti alle risorse stabili di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), del C.C.N.L. 21/05/2018 (che restano acquisite al Fondo anche per il futuro) ed € 77.859 corrispondenti alle risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3, dello stesso C.C.N.L. 21/05/2018 (che possono continuare ad alimentare il Fondo con importi variabili di anno in anno e che, quindi, hanno valenza esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo);

CONSIDERATO che occorre adesso avviare il procedimento per la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, verificando la possibilità di incrementare il Fondo con ulteriori risorse stabili a norma dell'art 67, comma 2 lettere da c) a k) e comma 5 lettera a) e/o con risorse variabili a norma dell'art

67, comma 3, dello stesso C.C.N.L. 21/05/2018, nel rispetto dei sopra richiamati limiti di cui all'art 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017;

CONSIDERATO che, a tal fine, occorre procedere, ai sensi del punto 5.2 dell'allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, alla individuazione in bilancio delle relative risorse in conformità alle disposizioni di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 e nei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017,

ACCERTATO che non sussistono i presupposti per un incremento dell'importo delle risorse stabili ulteriore rispetto a quello già operato ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettere a) e b), del C.C.N.L. 21/05/2018, mentre, in base alla capacità di bilancio dell'Agenzia, è possibile destinare al Fondo 2022 risorse variabili ai sensi dell'art. 67 comma 3, del C.C.N.L 21/05/2018 di importo pari a quelle messe a disposizione del Fondo per l'anno 2021 (€ 77.859);

RITENUTO di poter destinare, quindi, al Fondo 2022 risorse di importo pari a quelle del Fondo 2021 (€ 208.171),

RILEVATO che l'art. 68, comma 1, del C.C.N.L. 21/05/2018 contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo, una tantum, eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, dello stesso C.C.N.L. 21/05/2018 (vale a dire eventuali risorse residue stabili) che non siano state integralmente utilizzate negli anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

EVIDENZIATO che la verifica dei presupposti per l'eventuale applicazione al Fondo 2022 delle disposizioni di cui all'art. 67, comma 1, del .C.C.N.L. 21/0572018 è subordinata all'esito del ciclo di gestione della performance 2021 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2019;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo delle risorse decentrate è un atto unilaterale delle pubbliche amministrazioni, come tale non soggetto a confronto o contrattazione con le rappresentanze sindacali;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e legislative sopra richiamate, quantificandolo in complessivi € 208.171 come risultante dal prospetto allegato "A" alla presente deliberazione;

DATO ATTO che il Fondo risorse decentrate 2022, così come costituito con la presente deliberazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale previsti dal richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

VISTO il punto 5 2 dell'allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 il quale richiede la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo, così come raccomandato, peraltro, dalla Ragioneria generale dello Stato fin dalla circolare n. 25/2012,

DATO ATTO che, giusto verbale n. 48 del 21 dicembre 20222 - prot. A.P.T. n. 7925/01 del 22/12/2022, il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato l'esito positivo della verifica sulla costituzione del Fondo risorse decentrate 2022;


ACCERTATO che la spesa necessaria per la costituzione del Fondo 2022 nell'importo complessivo di € 208.171,00 è già stata impegnata nel capitolo 100 del bilancio corrente, e che la spesa necessaria per i relativi oneri riflessi a carico dell'Agenzia trova capienza, in conto competenza, nei corrispondenti capitoli dello stesso bilancio di previsione 2022, sempre a valere sull'annualità 2022;

DELIBERA

- 1 di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
- 2. di costituire, per le ragioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni locali del 21/05/2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022

nell'importo complessivo di € 208.171,00 come risultante nel prospetto allegato sub "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che risulta rispettato il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 57,

- 3. di dare atto che la spesa necessaria per la costituzione del Fondo 2022 nell'importo complessivo di € 208 171,00 di cui sopra, risulta già impegnata sul cap. 100 del bilancio di previsione 2022 e che la spesa necessaria ai relativi oneri riflessi a carico dell'Agenzia trova copertura sui corrispondenti capitoli dello stesso bilancio;
- 4. di demandare alla contrattazione decentrata integrativa l'utilizzazione delle risorse decentrate di cui sopra;
- 5. di dare atto che la costituzione del Fondo come operata con il presente atto potrà essere suscettibile di rideterminazione a norma dell'art. 68, comma 1, del C.C.N.L del 21/05/2018;
- 6. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante l'urgenza di procedere con i successivi adempimenti;
- 7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Servizio "Segretaria e Affari Generali per la prevista pubblicazione all'Albo pretorio e al Servizio "Bilancio, Patrimonio, Sicurezza" gli adempimenti di competenza.



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmato:

LOIRETTORE GENERALE

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Funzionario incaricato

Allegato "A" FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 ^ (art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018)		
Fonte	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI	<u> </u>	
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 (al netto delle risorse destinate al trattamento accessorio delle posizioni organizzative)	127.378
Art. 67 comma 2 lett. a)	Importo pari a € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015	1.436
Art. 67 comma 2 lett. b)	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni inziali (cd. differenziali di sviluppo)	1.498
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	
Art. 67 comma 2 lett. e)	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del personale trasferito	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	Importo corrispondente agli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico di qualifica dirigenziale (solo per le Regioni)	
Art. 67 comma 2 lett. g)	Importo corrispondente a stabili riduzioni delle risorse destinate al lavoro straordinario	•
Art. 67 comma 2 lett. h)	Risorse stanziate ai sensi del comma 5 lettera a) in caso di incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	-
	TOTALE RISORSE STABILI	130.312
RISORSE VARIABILI	1.	=
Art. 67 comma 3 lett. a)	Risorse derivanti dall'applicazione della Legge 449/1997 (sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, etc.)	-
Art. 67 comma 3 lett a)	Risorse derivanti dall'applicazione della Legge 449/1997 sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore dei D.L. n. 78/2010	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6, del Decreto Legislativo 98/2011	-
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche successive al 1/1/2018, avvocatura, ecc.)	-
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche precedenti al 1/1/2018, ICI, etc.)	-
Art. 67 comma 3 lett. d)	Frazioni RIA personale cessato nell'anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999	12.524
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notifica atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett g)	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	•
Art. 67 comma 3 lett. h)	Eventuali risorse stanziate al sensi del comma 4 (incremento max 1,2% monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza)	5_600
Art. 67 comma 3 lett. i)	Eventuali risorse stanziate ai sensi del comma 5 lettera b) per il conseguimento di obiettivi definiti nel piano della performance	59.73
Art. 67 comma 3 lett. j)	Eventuali risorse stanziate a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	-
Art. 67 comma 3 lett. 🎝	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui risorse stabili anni precedenti	
	TOTALE RISORSE VARIABILI	77.85

192.713	TOTALE FONDO 2022
205.237	LIMITE FONDO 2016 (AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE P.O.)
208.171	TOTALE FONDO 2022

TOTALE RISORSE DECENTRATE 2022

208.171